

**Comune di Carate Brianza**

**REGOLAMENTO PER LA SISTEMAZIONE NEL SOTTOSUOLO DI  
IMPIANTI TECNOLOGICI**

Adottato dai Commissario con provvedimento in data 24.06.2004 n.138

**REGOLAMENTO PER LA  
SISTEMAZIONE NEL SOTTOSUOLO DI IMPIANTI TECNOLOGICI**  
INDICE

- Titolo I   DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1    Finalità
- Art. 2    Piano urbano dei servizi
- DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA ROSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI
- Titolo II   NELLE SEDI STRADALI E NELLE AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI  
          DA PARTE DI "AZIENDE" EROGATRICI DI SERVIZI E L'ATTIVITA' DI  
          COORDINAMENTO CON "ENTI" ED "AZIENDE"
- Art. 3    Tipologia delle opere
- Art. 4    Programmazione
- Art. 5    Conferenza dei servizi
- Art. 6    Presentazione dei progetti e regolamento dei lavoratori nel sottosuolo
- Art. 7    Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza. Allacciamenti alle reti.
- Art. 8    Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti.
- Art. 9    Cartografia
- DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA POSA DI IMPIANTI
- Titolo III   SOTTERRANEI NELLE SEDI STRADALI O AREE  
          DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI  
          DIVERSI DALLE "AZIENDE" EROGATRICI DI SERVIZI
- Art. 10   Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel  
          Sottosuolo
- Titolo IV   DISPOSIZIONI VARIE
- Art. 11   Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali penali e  
          somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree  
          pubbliche comunali e loro pertinenze
- Art. 12   Facoltà del Comune
- Art. 13   Sanzioni

- ALLEGATO N.1
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B/1
- ALLEGATO B/2
- ALLEGATO C
- ALLEGATO D

## **Art. 1 - Finalità.**

1. Il presente regolamento ha per contenuto:
  - o le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine "aziende", degli impianti sotterranei sotto elencati:
    - o rete di acquedotti;
    - o reti elettriche di distribuzione;
    - o reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori ecc.);
    - o reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
    - o reti di teleriscaldamento;
    - o condutture di gas;
    - o reti fognarie.
  - o le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, "aziende" ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, di seguito denominati con il solo termine "enti", in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi preaccennati, esistenti nel territorio del Comune stesso.

Le disposizioni sono relative alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione, ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, alla realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (sottopassi, parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), ad interventi straordinari che comportino l'interruzione della sede stradale per lunghezze elevate.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la posa nelle sedi di cui al primo comma di impianti sotterranei da parte di soggetti diversi dalle "aziende" di cui sopra.

## **Art. 2 - Piano urbano dei servizi**

1. Il Comune è tenuto a redigere, entro cinque anni dalla data di adozione del presente regolamento, un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le "aziende", denominato piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), che farà parte del piano regolatore generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.
2. Le procedure concernenti le nuove urbanizzazioni dovranno contemplare la presentazione del progetto esecutivo dei servizi tecnologici.

## **Art. 3 - Tipologie dell'opera.**

1. Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:
  - o in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
  - o in poliporo, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'insilaggio di impianti;
  - o in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.
2. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto devono essere conformi con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti ed altresì con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9,13, della direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo è effettuata, in sede di appositi incontri, dal Comune in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende".

4. Le scelte tra le alternative tecniche di cui al primo comma del presente articolo sono operate in sede di conferenza dei servizi di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 4 - Programmazione**

1. Compete al Comune svolgere funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione di quanto previsto all'art. 7. La programmazione, su base possibilmente triennale, deve avere come finalità che gli interventi sulla medesima strada o area di uso pubblico siano dimensionati per esigenze riferite ad un periodo di almeno cinque anni e non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.
2. Nelle more della realizzazione del PUGSS, di cui al precedente art. 2, il Comune di concerto con gli "enti", deve, con cadenza almeno annuale, far luogo al censimento degli interventi necessari, sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti dal piano regolatore generale e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle "aziende" che dovranno presentare al Comune e/o agli "enti" predetti, in relazione alle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività.
3. Il Comune deve provvedere, di concerto con gli "enti" interessati di cui al comma precedente, a convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli "enti" interessati e dalle "aziende", e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/1990.

#### **Art. 5 - Conferenza dei servizi**

1. La conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente" e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i novanta giorni successivi alla riunione di cui al terzo comma del precedente art. 4.
2. Nel corso della conferenza dei servizi:
  - o sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli "enti" e le "aziende";
  - o sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "aziende" e la relativa temporizzazione;
  - o viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 3 in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
  - o vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
  - o vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze.
  - o per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative.

#### **Art. 6 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo**

1. Le "aziende", con riferimento a quanto sopra indicato agli artt. 4 e 5, e fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi urgenti ed in emergenza, di cui al successivo art. 7, devono presentare al Comune relativamente a sedi stradali ed aree

di uso pubblico comunali almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti esecutivi dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 5, con l'aggiunta delle seguenti ulteriori indicazioni:

- a. Richiedente  
Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita iva, recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
  - b. Progettista  
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
  - c. Direzione lavori  
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
  - d. Impresa che deve eseguire i lavori  
Le indicazioni di cui al precedente punto a
  - e. Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, cronogramma dei lavori, nonché preventivo di spesa di sistemazione delle opere e manufatti stradali.
  - f. Sottoscrizione di concessione tipo predisposta dal Comune completata in tutte le parti variabili con indicazione degli oneri a carico dell'"Azienda".
2. Il Comune deve precisare, entro trenta giorni, i motivi dell'eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione ovvero alle incompletezze della documentazione presentata.
  3. Qualora da parte del Comune nel termine di cui al comma precedente non vengano segnalate osservazioni o comunicati i motivi ostativi alla realizzazione delle opere, la concessione ad eseguire i lavori si intende rilasciata con l'osservanza delle clausole contenute nella concessione tipo di cui al primo comma punto f.
  4. L'inizio dei lavori di cui sopra deve essere comunicato al Comune almeno tre giorni prima dell'inizio degli stessi.
  5. L'"azienda" è tenuta
    - o a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
    - o all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.
  6. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

#### **Art. 7 - Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza. Allacciamenti alle reti**

1. Per gli interventi manutentivi ed urgenti ogni "azienda" deve all'inizio di ogni anno comunicare al Comune le indicazioni previste nel precedente art. 6 primo comma punti a, c, d, e. L'"azienda" deve unire alla documentazione di cui sopra anche copia della comunicazione alle altre "aziende", indicate dal Comune, in merito agli interventi da eseguirsi per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza di cui ai D.to L.vi 14.08.1996 n. 494 e 19.9.1994 n. 626. Detti interventi comprendono anche quelli sotto elencati:
  - a. rialzo chiusini;
  - b. cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto;
  - c. manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario;
  - d. rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere;
  - e. sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti;
  - f. spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica;

- g. posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica e di paline semaforiche;
- h. infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti;
- i. scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo;
- j. posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per uno sviluppo non superiore a venti metri;
- k. interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi per scavi sviluppati non oltre venti metri;
- l. camerette e pozzetti di volume inferiore ad 1 m<sup>3</sup>;
- m. allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri;

Gli interventi di cui al precedente comma alle lettere a, b, c, e, i, k, l, devono eseguirsi in un tempo non superiore a 48 ore. Quelli di cui al precedente comma alle lettere j, m, in un tempo non superiore a 72 ore e quelli sulle reti di teleriscaldamento in un tempo non superiore a 96 ore. Per gli allacciamenti alle reti di distribuzione o estendimenti che abbiano uno sviluppo superiore a 20 metri, ma inferiore a 200 metri, deve essere presentato al Comune, volta per volta, un progetto esecutivo con le indicazioni previste nel precedente art. 6 primo comma punti a, b, c, d, e, cui dovrà essere unita copia della comunicazione alle altre "aziende" prevista al primo periodo del presente comma.

2. Il Comune comunica, ove nulla osti, all'"azienda", entro il termine di trenta giorni:
  - o le modalità di esecuzione delle opere e le norme da osservarsi;
  - o i controlli, le ispezioni e le modalità del collaudo riservato all'approvazione del Comune, ma con interi oneri a carico dell'"azienda";
  - o gli oneri previsti nel presente regolamento;
  - o all'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.
3. Per gli interventi urgenti o in emergenza, cioè gli eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, l'"azienda", per garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed avviserà contestualmente il Comune dell'intervento in atto.
4. L'"azienda" è tenuta:
  - o a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
  - o all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

### **Art. 8 - Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti**

1. Il Comune entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento deve dar corso ad una ricognizione, d'intesa con le "aziende", per il monitoraggio delle strutture polifunzionali esistenti (gallerie, cunicoli ed altri impianti) nel proprio territorio. Sarà curato un censimento di tali strutture, dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei servizi presenti verificandone lo stato d'uso. Con riferimento a quanto indicato nel comma precedente, in sede di prima applicazione, tutti i soggetti

---

1 Qualora da parte del Comune nel termine di cui al comma precedente non vengano segnalate osservazioni o comunicati i motivi ostativi alla realizzazione delle opere, la concessione ad eseguire i

che dispongono a qualsiasi titolo di impianti nel sottosuolo delle sedi stradali o delle aree di uso pubblico comunali sono tenuti a presentare al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune. Eventuali condotti, tubazioni, polifore ecc. che al momento della ricognizione risultassero non occupati da impianti sono resi obbligatoriamente disponibili per l'utilizzo da parte di altri soggetti. Le infrastrutture non utilizzate esistenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio del Comune stesso.

2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
3. Ove le strutture di cui ai commi precedenti una volta rese disponibili siano ritenute dal Comune utilizzabili, nei limiti della loro capacità il Comune stesso non autorizzerà la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad eccezione degli eventuali interventi previsti dall'art. 6 comma 9 della Direttiva di cui all'art. 3 secondo comma. Il corrispettivo per l'uso di dette infrastrutture deve essere rapportato ai minori costi che l'operatore affronta rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati.

#### **Art. 9 - Cartografia.**

1. Il Comune deve dotarsi di una cartografia finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "aziende" di cui al precedente art. 1 attraverso i rapporti tra esse, il Comune stesso e gli "enti".
2. Le "aziende" devono mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune e devono renderli sempre disponibili al Comune senza alcun onere per lo stesso.
3. Le "aziende" nello scambio delle informazioni sull'occupazione del suolo, devono precisare per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o altri punti singolari e la tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti caratteristiche principali:
  - o gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento: specifica della condotta , materiale, dimensione.
  - o elettricità: tensione nominate, materiale, protezioni;
  - o telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea con specifica del materiale e dimensione.
4. Quanto sopra vale anche per le fattispecie di cui al successivo art. 10.

#### **Art. 10 - Presentazione dei progetti e regolamento dei favori nel sottosuolo.**

1. I soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici dei servizi di cui al precedente art. 1 per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative pertinenze devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa concessione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni e documenti:

a. Richiedente

Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

- b. Progettista  
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
- c. Direzione dei lavori  
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
- d. Impresa che deve eseguire i lavori  
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
- e. Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, il cronogramma dei lavori nonché il relativo preventivo di spesa di sistemazione delle opere stradali.
- f. Progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune deve precisare i motivi dell'eventuale non accoglimento.
3. Qualora la domanda di cui al primo comma sia accolta la concessione ad eseguire i lavori di attraversamento ed uso di sede stradale o area pubblica comunale è accompagnata dalla stipula di convenzione tra Comune e soggetto richiedente nella quale deve essere stabilito quanto indicato dagli artt. 27 D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 67 DPR 16.12.1992 n. 495.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 3 in quanto compatibili.
5. L'inizio dei lavori, subordinato alla stipula di convenzione, deve essere comunicato al Comune almeno tre giorni prima dell'inizio degli stessi.
6. Per gli interventi manutentivi sugli impianti e strutture esistenti, per i nuovi interventi che abbiano uno sviluppo non superiore a 10 metri o per la manomissione di suolo pubblico che non comporti la successiva occupazione permanente deve essere presentata domanda al Comune con le indicazioni di cui ai punti a., b., c., d., e., f., del primo comma.  
Il Comune comunica, ove nulla osti al richiedente entro il termine di trenta giorni le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di collaudo, gli eventuali oneri a carico dello stesso e l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.
7. Il concessionario è tenuto
  - o a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
  - o all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di penale e l'eventuale avvio del procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

**Art. 11 - Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze.**

1. Con riferimento agli articoli 27 e 28 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 69 D.P.R 16.12.1992 n. 495 l'ammontare delle spese di sopralluogo e di istruttoria, dei depositi cauzionali,



delle penali e delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze è determinato secondo gli allegati B1, B2 e C.

2. E' corrisposta al Comune, ed è comunque a carico del concessionario per tutte le fattispecie previste dal presente regolamento, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nell'allegato 1 del presente regolamento. Detta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee, e, comunque per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.

### **Art. 12 - Facoltà del Comune**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei concessionari.
2. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo una tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo il 50% delle spese medesime.
3. In caso di modifiche o completamento delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Comune deve darne notizia ai concessionari con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.

Le modifiche o il completamento delle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nel programmare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze dei concessionari, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

Le spese sostenute dai concessionari, in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali che richiedano adattamento o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi del concessionario, sono ad esclusivo carico degli stessi.

### **Art. 13 – Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento o alle ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 15.000,00. Il procedimento sanzionatorio e quello disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

## ALLEGATO N. 1

Principi, modalità e criteri per la determinazione dell'indennità di civico ristoro.

### 1. Principi a fondamento dell'indennità di civico ristoro

L'indennità a titolo di civico ristoro concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o, comunque, collegata alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve.

Tale indennità, oltre a nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

### 2. Determinazione dell'indennità di civico ristoro.

Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

- a. degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
- b. degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
- c. oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico;

I Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.

II Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo.

Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in

relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area interessata dagli apparati radicali,

III Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto:

a. dell'aumento delle prestazioni richieste

- o al Corpo di Polizia locale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico;

- o ai settori tecnici per le attività di vigilanza e di controllo di competenza

b. dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;

c. dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);

d. di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

La somma forfetaria individuata in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.

### 3. Modalità

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, definisce una somma forfetaria nel rispetto dei criteri sopra indicati. Tale somma non copre i vizi occulti che devono sempre e comunque essere eliminati a cura del concessionario.

La somma così definita e aggiornata al primo gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione si applicano gli importi definiti negli allegati B1, B2 e C.



autorizzati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi. Il Comune ha la facoltà di intervenire d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'"Azienda" per le spese sostenute, ogni qualvolta quest'ultima non osservi esattamente o rifiuti di osservare le prescrizioni impartite dai competenti uffici in merito agli interventi di ripristino necessari.

#### ART.3

Il tracciato delle canalizzazioni ed il posizionamento dei manufatti può subire modeste variazioni rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo. Tali variazioni, che devono essere concordate preventivamente con il Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune in base alle esigenze che potranno sorgere in sede di esecuzione dei lavori, devono essere riportate nelle tavole di progetto prima dell'esecuzione delle operazioni di collaudo provvisorio.

#### ART.4

i lavori di scavo e ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art.21 del D.lg 30.4 92 n.285 ed artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n.495) e successive modificazioni ed integrazioni. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità l'"Azienda" deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata.

#### ART. 5

I lavori devono iniziare non oltre i sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 6 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, salvo diversa intesa con il Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune, ed essere ultimati entro i successivi\* giorni, secondo il programma temporale indicato nella relazione tecnica e nel progetto esecutivo.

In caso di successivi lavori di manutenzione delle opere realizzate comportanti la necessità di manomissione di suolo pubblico, l'"Azienda" deve preventivamente chiedere la prescritta autorizzazione al Comune. L'"Azienda" conferma di aver preso gli opportuni contatti con le altre aziende in merito agli interventi da eseguire al fine anche di coordinarli sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D.Lvo 494/96 e D.Lvo 626/94.

#### ART. 6

Nel caso in cui per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali ecc. il Comune richiedesse all'"Azienda" di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti dei manufatti o della canalizzazioni in questione, l'"Azienda" stessa è obbligata a provvedervi a sua cura e spese entro il termine che sarà indicato dal Comune, attenendosi alle norme di cui al presente atto e senza avanzare pretese di indennizzo.

#### ART.7

Il presente atto non esonera l'"Azienda" dell'ottenere, nei casi previsti dalle vigenti

disposizioni, le prescritte autorizzazioni edilizie.

#### ART. 8

Il Comune riconosce che i manufatti realizzati e le opere accessorie sono di proprietà dell'"Azienda". L'"Azienda" si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento.

#### ART.9

L'"Azienda" si impegna ad esporre un cartello, per ciascun senso di marcia della strada, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione, ben visibile, di dimensioni non inferiori cm 120x70, recante le seguenti indicazioni:

- COMUNE DI CARATE BRIANZA
  - Descrizione dei lavori
  - Nominativo del committente
  - Nominativo del Direttore Lavori e numero telefonico per la reperibilità
  - Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- Inizio e termine di esecuzione lavori
  - Estremi del provvedimento autorizzativo
  - Estremi dell'ordinanza di limitazione del traffico.

L'"Azienda" deve comunicare data di inizio e di fine lavori al Settore Tecnico Lavori Pubblici ed al Settore Polizia Locale del Comune. L'"Azienda" si impegna a provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale e sue pertinenze derivanti dalle opere eseguite, i quali si dovessero verificare entro i successivi due anni dalla data di fine lavori, intervenendo con assoluta tempestività. L'"Azienda" per tutta la durata della concessione si impegna a provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione programmata dei propri manufatti nonché alla eliminazione di eventuali vizi occulti. L'"Azienda", a sua cura e spese, anche a richiesta del Comune, si impegna a provvedere a porre in essere tutte le modifiche e le opere necessarie per eliminare ogni causa di pericolo e/o danno derivante dai manufatti di cui al presente accordo.

#### ART.10

Salvo quanto previsto al precedente art. 6, la presente concessione ha la durata di anni ventinove decorrenti dalla data di cui al precedente art. 5, primo comma, relativamente all'inizio dei lavori.

#### ART.11

L'"Azienda" si impegna a versare al Comune quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, relativamente a spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'occupazione temporanea e permanente di strade e aree pubbliche comunali e loro pertinenze nonché per indennità a titolo di civico ristoro. L'"Azienda" si impegna altresì a

versare le somme di cui sopra nei termini indicati nella deliberazione della Giunta Comunale precitata.

#### ART. 12

Tutte le spese di stipulazione, bollo e registrazione relative al presente atto sono a carico dell'"Azienda". Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 - punto 2 - della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto, unitamente agli Allegati

Per l'"Azienda"

Per il COMUNE DI CARATE BRIANZA

P.S. la presente concessione tipo deve essere completata da parte dell'"Azienda" in tutte le parti indicate con \*

## ALLEGATO B/1

**Per le Aziende erogatrici di Servizi** si determina l'applicazione dei seguenti importi:

1. Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con concessione
  - 1.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria per il rilascio delle concessioni pari ad € 0,60 per metro lineare di scavo.
  - 1.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della concessione, salvo che non sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, pari a 1/20 dell'importo delle opere edili; da versarsi in denaro, in titoli, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che verrà restituito al termine della concessione.
  - 1.3 L'importo delle penali per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a € 275,00
  - 1.4 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune e pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza fino a mt 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, e pari a € 33,00 per ml di scavo di larghezza superiore a 2,00 mt. Per interferenza con il trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata nell'allegato C.
2. Manomissione di suolo pubblico autorizzate con comunicazione di cui all'art. 7 del Regolamento.
  - 2.1 Spese di sopralluogo ed istruttoria per il rilascio della comunicazione autorizzativa pari a € 95,00.
  - 2.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori in 1/10 dell'importo delle opere edili, da versarsi in denaro, in titoli o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che verrà restituito dopo il collaudo.
  - 2.3 L'importo delle penali per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a € 275,00.
  - 2.4 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per gli interventi con uno sviluppo superiore a mt 20,00 ma inferiori a 200,00 mt come stabilito al punto 1.4.
  - 2.5 indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per ogni intervento manutentivo ed urgente con sviluppo inferiore a mt 20,00 pari a € 110,00. L'indennità potrà essere corrisposta anche in forma forfettaria in un'unica soluzione all'inizio di ogni annualità o in due rate semestrali. Per interferenze con il trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata nell'allegato C.



## ALLEGATO B/2

**Per i soggetti diversi dalle aziende erogatrici di Servizi** si determina l'applicazione dei seguenti importi:

1. Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con convenzione.
  - 1.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria per la stipula della *convenzione* pari a € 1,10 per ml di scavo.
  - 1.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della convenzione, pari a 1/10 dell'importo delle opere edili, da versare in denaro, in titoli o fideiussione bancaria o polizza assicurativa che verrà restituito ai termine della convenzione.
  - 1.3 Penale per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a € 275,00.
  - 1.4 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza fino a mt 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, pari a € 33,00/ml di scavo di larghezza superiore a 2,00 mt.. Per interferenze con il trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata nell'allegato C
  
2. Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con comunicazione per interventi inferiori a mt 10,00 di scavo, di cui all'art. 10 comma 6 del regolamento.
  - 2.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria e di indennità di civico ristoro pari a complessivi € 150,00. Per interferenze con il trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata nell'allegato C.
  - 2.2 Il deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori viene stabilito dagli uffici al momento del rilascio della comunicazione autorizzativa in base all'entità dell'intervento ed alla tipologia delle pavimentazioni interessate di ristoro relativa ad interferenza con il trasporto pubblico

## ALLEGATO C

### Indennità di ristoro relativa ad interferenza con il trasporto pubblico

Nelle ipotesi in cui la posa, nonché la manutenzione e qualsiasi intervento su impianti tecnologici nel sottosuolo o altro intervento su suolo pubblico, incidano sull'ordinario esercizio delle linee di area urbana di trasporto pubblico, l'indennità di civico ristoro di cui agli allegati B/1, B/2 dovuta dal concessionario e/o gestore del servizio tecnologico stesso o dai soggetti diversi che intervengono direttamente è maggiorata di quanto di seguito indicato.

L'indennità non è dovuta quando gli interventi sono propedeutici alla esecuzione di opere comunali, sono eseguiti nell'ambito di un cantiere relativo ad opere comunali o sono determinati da esigenze dirette del Comune.

L'indennità è comprensiva degli oneri indiretti per eventuali modifiche delle linee di pubblico trasporto e predeterminata sulla base dei criteri e parametri di seguito precisati:

#### 1 - indennità giornaliera per interruzioni o deviazioni: (a seguito di ordinanza)

L'indennità è corrisposta per ogni fermata di ogni linea per ogni giorno o frazione di giorno in cui viene attivata una deviazione o limitazione di percorso al servizio di trasporto.

La valorizzazione viene calcolata con la seguente formula sulla base dei dati consuntivi riferiti all'ultimo bilancio approvato.

$$\text{Indennità} = \frac{\text{CE} - \text{CPE}}{\text{gg} \times \text{nf}} \times a$$

dove:

CE = costo di esercizio

CPE = contributi pubblici per l'esercizio

gg = giorni/anno (365)

nf = numero totale

a = coefficiente correttivo (uguale a 2) che tiene conto dei danni indiretti

#### 2 - indennità giornaliera per perturbazioni al normale svolgimento del servizio:

L'indennità è corrisposta per ogni corsa del servizio di trasporto che subisce un rallentamento a causa di ostacolo provocato da lavori sulla sede stradale per l'effettiva lunghezza del cantiere, calcolata sulla base dei dati consuntivi riferiti all'ultimo bilancio approvato con la seguente formula:

$$\text{Indennità} = \frac{\text{CE} - \text{CPE}}{\text{pi}} \times c1$$

Dove:

CE = costo di esercizio

CPE = contributi pubblici per l'esercizio

pi = percorrenza annuale chilometrica

c1 = numero di corse al giorno transittanti per il tratto interessato dai lavori

### **3 - valorizzazione servizi aggiuntivi**

Nell'ipotesi di istituzione di servizi aggiuntivi (servizi, navette, bussola ecc.), la valorizzazione verrà effettuata sulla base dei costi effettivi di esercizio, derivanti dalla seguente valutazione:

Costo =  $C1 \text{ Km Eff} + C2 \times \text{OreEff}$  Dove:

C1 = costo di servizio al Km (costi relativi al rotolamento)

C2 = costo esercizio per ogni ora prestata (costi relativi al personale)

KmEff = chilometri effettivamente sviluppati dal servizio aggiuntivo (n° corse x lunghezza)

OreEff = ore di esercizio previste dal servizio aggiuntivo

## ALLEGATO D

### PRESCRIZIONI TECNICHE

Prescrizioni tecniche:

1. I lavori di scavo e ripristino sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. Gli impianti dovranno essere posati ad una profondità minima di mi 1,00 misurata dall'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano viabile di rotolamento, nel rispetto di altre eventuali concessioni del sottosuolo. Per le sole canalizzazioni degli impianti da posarsi sotto i marciapiedi detta profondità minima è ridotta a ml.0,60.
2. Il concessionario dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi ed alle segnalazioni diurne e notturne degli stessi, per evitare pericoli per la pubblica incolumità.
3. Il concessionario deve assumere notizie da chi di dovere circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazione, cordonate, conduttori, pali, bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, telegrafi, ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognature, di acqua, di gas, cavi elettrici, telefoni, ecc.), che devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del concessionario. Se necessario il Comune potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografie, a spese del concessionario. Sempre a cura e spese di quest'ultimo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie, a termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità. In particolare le linee che alimentano la pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.
4. Il suolo pubblico, concesso a scopo di cantiere, potrà di norma essere occupato solamente con baracche ad uso magazzini, uffici e servizi vari per la mano d'opera, con divieto di manomissione dell'area stessa. E' vietato pertanto porre in *opera* e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature (quali gru ed apparecchiature di sollevamento, mobili o fisse, silos per cementi e inerti, ecc.) salvo esplicita richiesta e rilascio di autorizzazione.
5. E vietato lavorare e transitare con macchine escavatrici e o similari! sui marciapiedi.
6. E vietato manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili per assisti, ponti per fabbricare ecc., dovendo questi appoggiare su adatte banchine in legno.
7. Il concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà *privata* sul suolo pubblico delle acque piovane di rifiuto.
8. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno essere adottate tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo.
9. Dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique. Devono essere sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali, nonché la circolazione veicolare e pedonale.
10. I materiali riutilizzabili e non più impiegati nei ripristini dovranno essere portati a spese del concessionario al magazzino comunale che verrà indicato. I materiali giudicati inutilizzabili dai funzionari della Area Servizi Tecnici dovranno essere

portati, sempre a spese del concessionario, alle discariche autorizzate.

11. Per i lavori di scavo in tratti di strade dove sono installati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, prima di dare corso ai lavori il concessionario dovrà avvertire il gestore del Servizio Nettezza Urbana.
12. I lavori di scavo e relativo ripristino dovranno essere ottenuti in tratti di lunghezza non superiore a ml 100,00 salvo diverse indicazioni espressamente riportate nelle condizioni particolari della Concessione. Nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le fognature con i relativi allacciamenti e caditoie, come pure i fossi intubati, e dovrà essere dato avviso al Gestore del Servizio Fognature qualora, per esigenze particolari, tali manufatti dovessero venire interessati. Resta comunque l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro, dovranno venire controllati dai tecnici del citato Servizio Fognature. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia, della sede stradale, delle cunette laterali, e all'espurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche stradali, posti in corrispondenza degli scavi. Nel caso di installazione di tubazioni o cavi su strade fiancheggiate da fossi, lo scavo dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a mt 1,50 dal ciglio stradale e, se ciò fosse impossibile, il fosso dovrà essere opportunamente sistemato anche con spalla in calcestruzzo armato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale da materiali eventualmente depositatisi nel corso dei lavori. Nelle sedi stradali sprovviste di fognatura deve essere mantenuta una fascia libera da impianti tecnologici, ubicata possibilmente in mezzzeria, avente una larghezza minima di mt 1,00. In corrispondenza dei marciapiedi deve essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da impianti tecnologici, avente una larghezza di mt 0,80 da ambo i lati del cordolo e ad una profondità di mt 1,30 dalla cunetta. Gli scavi per la posa di impianti tecnologici dovranno essere realizzati in modo da mantenere una distanza minima di mt 2,00 dalle alberature esistenti. Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato lievo delle zolle in corrispondenza della zona lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate. Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del terreno vegetale e del tappeto erboso mediante apposita seminagione e successivo innaffio in accordo con il Servizio Verde Pubblico del Comune. Qualora gli impianti dovessero essere posati in adiacenza di cordonature o di pavimentazioni lastricate di pietra, si dovrà provvedere all'accurato lievo ed al loro ricollocamento, con sostituzione degli eventuale elementi danneggiati o non più riutilizzabili.
13. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade bitumate:
  - a. Taglio del manto stradale con apposita apparecchiatura.
  - b. Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo
  - c. Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm.50, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale misto naturale di cava miscelato.
  - d. Sopra la massiciata stradale dovrà essere steso uno strato di binder dello spessore minimo compreso di cm.12. Ove la pavimentazione bitumata esistente avesse uno spessore superiore il ripristino dovrà rispettare la stratigrafia esistente.
  - e. Dopo un periodo di 20-30 giorni di assestamento, dovrà essere effettuata la fresatura a freddo avente una profondità minima di 3 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo, maggiorata di 50 cm. su entrambi i lati.
  - f. Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà procedere ad effettuare la spruzzatura sulla superficie fresata, ed accuratamente ripulita, con emulsione

bituminosa in misura di 0,8 kg/mq.

- g. Stesa del tappeto di usura dello spessore di 3 cm con finitrice meccanica. La sezione stradale a lavori ultimati dovrà risultare regolare senza avvallamenti o rigonfiamenti, rispettando le pendenze trasversali e longitudinali della via.
  - h. in caso di carreggiata inferiore a 4,00 m, il rifacimento della pavimentazione bituminosa con fresatura dovrà interessare l'intera sezione stradale.
  - i. Per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere, se necessario, alla scarifica della pavimentazione esistente ed al suo rifacimento ad una quota inferiore di 1 cm dal piano del lastricato che dovrà essere, ove necessario, accuratamente sistemato.
14. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade in terra battuta:
- a. Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 -13.3
  - b. Ricostruzione della massiciata stradale con soprastante strato di 10 cm di materiale stabilizzato opportunamente livellato e costipato.
15. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con pavimentazione in elementi auto bloccanti di calcestruzzo:
- a. Lievo degli elementi auto bloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in cantiere.
  - b. Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 -13.3.
  - c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana.
  - d. Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 avente spessore di cm 10.
  - e. Messa in opera degli elementi auto bloccanti su letto di pietrischetto e sabbia con sostituzione degli elementi ammalorati.
  - f. Compattamento della pavimentazione mediante compattatore a piastra.
  - g. Sigillatura dei giunti mediante stesa di sabbia fine asciutta.
  - h. Pulizia ed asportazione del materiale eccedente.
16. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con caldane al quarzo:
- a. Taglio trasversale accurato con disco diamantato della caldana esistente in corrispondenza dei giunti ubicati ai due estremi dello scavo con successiva demolizione ed asportazione della caldana per l'intera larghezza del marciapiede.
  - b. Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 -13.3.
  - c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana.
  - d. Costruzione di caldana in calcestruzzo RCK250 avente spessore di cm.10.
  - e. Realizzazione di giunti di dilatazione ogni 2-3 mt mediante posa di idoneo elemento in PVC.
  - f. Spolveratura con miscela di cemento e quarzo avente granulometria variabile tra 0,5 - 2 mm in ragione di 3 kg per mq e successiva scopatura con apposito spazzolone.
17. Prescrizioni per scavi su marciapiedi bitumati:
- a. Taglio trasversale accurato con idonea attrezzatura del manto asfaltato e della caldana esistente con successiva demolizione ed asportazione degli stessi per l'intera larghezza de marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a mi 1,50.
  - b. Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 -13.3
  - c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana.
  - d. Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 dello spessore di cm 10.
  - e. Sovrastante strato di tappeto bitumato di cm 2 da stendere sull'intera larghezza

del marciapiedi, qualora questi abbia un larghezza inferiore a ml 2,50. Per marciapiedi di larghezza superiore, il sormonto dovrà essere di cm.50 sul lato verso il listello, mentre sull'altro lato dovrà essere steso sino contro il fabbricato o la recinzione privata, per evitare ristagni di acque in zona.

18. Prescrizioni per scavi su marciapiedi in terra battuta:
  - a. Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 -13.3.
  - b. Ricostruzione della massicciata con soprastante strato di cm.10 in pietrischetto misto di cava compresso.
19. Prescrizioni per scavi su selciato:
  - a. Lievo accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm.50 su tutti i lati dello scavo.
  - b. Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 -13.3.
  - c. Fornitura e posa di selciato con dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato su letto di sabbia e cemento di cm 8/10 e battuto con compattatore a piastra.
20. Prescrizioni per scavi su porfido:
  - a. Lievo accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm.50 su tutti i lati dello scavo.
  - b. Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13.2 -13.3
  - c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana.
  - d. Caldana in caicestrizzo RCK250, spessore cm 20.
  - e. Fornitura e posa di porfido di dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato sul letto di sabbia e cemento di cm 8/10 battuto con compattatore a piastra da stendere su tutta la larghezza della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo, con boiaccia di sabbia e cemento.
21. Per le pavimentazioni non rientranti nelle tipologie sopra riportate dovranno essere concordate con il Settore Tecnico Lavori Pubblici le modalità di esecuzione dei lavori:
22. il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento prove per la determinazione del modulo di deformazione della massicciata stradale, campionature ed analisi per la qualità del conglomerato bituminoso e dei bitumi. Le prove dovranno risultare conformi con i requisiti indicati dalle norme del C.N.R. Le spese inerenti alle prove di analisi saranno a completo carico del concessionario.
23. Il concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, oltre che all'apposizione della prescritta segnaletica durante l'esecuzione dei lavori.
24. Il concessionario, anche dopo l'esito favorevole del collaudo, dovrà provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale derivanti dalle opere eseguite, intervenendo con la più assoluta tempestività.
25. Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 1150/1942, n.10/1997, n.493/1993, e successive modifiche ed integrazioni ed altresì alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per aree sottoposte a vincolo da norme speciali.
26. Il concessionario ha comunque l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi.
27. Il concessionario, per i lavori che non siano di semplice manutenzione e di durata non superiore alle 96 ore, dovrà esporre un cartello almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a 120x70, portante le seguenti indicazioni:

- Descrizione dei lavori
- Nominativo del Concessionario
- Nominativo del Direttore Lavori
- Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- Inizio e termine di esecuzione dei lavori
- Estremi del provvedimento autorizzativo.